

## DICHIARAZIONI

---

### ***Il periodo ante-liquidazione è escluso dagli Isa?***

di **Fabio Garrini**

Le società in fase di **liquidazione** beneficiano dell'**esclusione** dall'applicazione (e dalla compilazione) degli **Isa**, in quanto **periodo di non normale svolgimento dell'attività**.

Altrettanta certezza non vi è in relazione al **periodo ante liquidazione**: infatti, mentre in passato le istruzioni alla **compilazione degli studi di settore** assimilavano tale situazione alla **cessazione dell'attività**, diversamente **le istruzioni alla compilazione degli Isa non menzionano tale equiparazione**.

A ben vedere, non pare siano cambiate, almeno sotto questo profilo, le considerazioni tra i due istituti, per cui **pare ragionevole applicare anche oggi la causa di esclusione**.

Va però segnalato che questo non sempre si traduce in un elemento positivo, in quanto **l'esclusione dagli Isa** comporta anche **l'esclusione dall'applicazione dei benefici premiali**, di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#), in relazione ai quali il [provvedimento direttoriale del 10.5.2019](#) ha individuato i corrispondenti livelli di affidabilità fiscale richiesti.

Va in particolar modo ricordato che, con il risultato almeno pari a "9", **si ottiene l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo** (tanto per l'ipotesi di insufficienza di ricavi ai sensi dell'[articolo 30 L. 724/1994](#), quanto con riferimento all'ipotesi di perdita sistematica, ex **D.L. 138/2011**): si pensi, in particolare, alle **società immobiliari di gestione**, dove i livelli di ricavo pretesi dai coefficienti di cui all'[articolo 30 L. 724/1994](#) sono irraggiungibili, mentre solitamente più agevole era raggiungere la **congruità** e **coerenza** degli **studi di settore** (e, si auspica, il punteggio di 9 con gli Isa).

La conseguenza è che la messa in **liquidazione** di una **società immobiliare** potrebbe causare l'applicazione della disciplina delle **società di comodo**, a meno di non impegnarsi al **repentino scioglimento di tale società**.

In generale, quindi, il fatto che si inneschi una **causa di esclusione** evita tanto l'onere della **compilazione dei modelli** quanto il **rischio di selezione** nel caso di **punteggio inferiore o uguale a 6**, ma allo stesso tempo non permette di **ottenere i premiali** che si otterrebbero conseguendo **punteggi uguali o superiori al 8**.

#### **Isa e liquidazione**

Le cause di esclusione comportano l'**inapplicabilità degli indici di affidabilità fiscale** e, come

precisato dalle istruzioni, anche l'esonero dalla **compilazione del modello ai fini statistici** (salvo i contribuenti "multiattività").

Tra le cause di esclusione (senza compilazione), in particolare nelle **condizioni di non normale svolgimento dell'attività**, le istruzioni alla compilazione degli Isa annoverano **"il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare"**.

Pertanto, per il **periodo di liquidazione**, nonché per le frazioni in cui questo risulta suddiviso a norma dell'[articolo 182 Tuir](#), non vi sono incombenze circa gli indici di affidabilità fiscale.

Il problema si viene a porre per il **periodo "ante-liquidazione"**, ossia quello compreso tra la **data di apertura del periodo d'imposta** e il **giorno precedente la messa in liquidazione della società** (data che, nel caso maggiormente diffuso di **liquidazione deliberata dall'assemblea dei soci**, per le società di capitali, **coincide con la data di iscrizione al registro delle imprese** della delibera ai sensi dell'[articolo 2484, comma 3, cod. civ.](#)).

Sino allo scorso anno, tra le **cause di esclusione** dagli studi di settore, era prevista la seguente: società **"che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività"**

Al contrario, quest'anno, **nelle istruzioni Isa, non è prevista tale precisazione.**

Va segnalato, comunque, che quella prevista negli **studi di settore**, risultava, appunto, una semplice precisazione.

Il fatto che **fosse usata la locuzione "si ricorda"** implica che l'**esclusione** per il **periodo ante liquidazione** fosse inteso come un aspetto noto che le istruzioni si limitavano a rammentare.

Il che vuol significare, evidentemente, che **nulla è cambiato oggi con l'introduzione degli Isa**, ma semplicemente tale precisazione non è presente; questo non pare certo poter significare alcun cambio di rotta da parte dell'Amministrazione Finanziaria, quindi **l'esclusione deve considerarsi confermata.**

Pertanto, ipotizzando che una Srl sia stata posta in **liquidazione** con delibera del **5 ottobre 2018**, iscritta al Registro impresa in data **16 ottobre 2018**, si deve concludere:

- per il **periodo ante liquidazione**, compreso tra 1.1.2018 e il 15.10.2018, occorrerà indicare **la causa di esclusione "2"**;
- per il periodo (o i periodi) di **liquidazione** (ipotizzando che la liquidazione si chiuda oltre il 31.12.2018, si tratterà di inviare una **dichiarazione provvisoria** per il reddito maturato tra il 16.10.2018 ed il 31.12.2018), analogamente vi sarà l'**esonero dall'applicazione** e dalla **compilazione degli Isa**. In tal caso, **la causa di esclusione da indicare è quella con codice "4"**.

Seminario di specializzazione

## **IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)